



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 5 marzo 2026 n.32

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 32, comma 2 della Legge 9 dicembre 2022 n.164;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.29 adottata nella seduta del 17 febbraio 2026;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO SPORTIVO

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto delegato è finalizzato a prevedere facilitazioni per i contratti di collaborazione in ambito sportivo, relativi ad attività sportive personali, continuative e non subordinate, svolte in favore di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un'Associazione Sportiva ad esse affiliata e iscritta nel Registro delle Associazioni Sportive Affiliate, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 32, comma 2 della Legge 9 dicembre 2022 n.164.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:

- a) Federazione Sportiva Nazionale (di seguito brevemente FSN): ente senza scopo di lucro, posta al vertice di una disciplina sportiva o ad un gruppo di discipline affini, preposto all'organizzazione ed al potenziamento dello sport, alla preparazione tecnica ed atletica nel settore specifico ed alla rappresentanza attraverso i propri atleti nelle competizioni internazionali;
- b) Disciplina Sportiva Associata (di seguito brevemente DSA): organizzazione sportiva equiparata alla FSN, ma priva dei requisiti per il riconoscimento come tale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
- c) Associazione Sportiva affiliata: gruppo organizzato di natura privatistica, affiliato alla FSN o DSA di riferimento ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che non persegue scopo di lucro e che costituisce la prima forma aggregante di sviluppo, promozione ed esercizio dell'attività sportiva e motoria.

Art. 3*(Contratto di collaborazione in ambito sportivo)*

1. Il contratto di collaborazione in ambito sportivo è un contratto a titolo oneroso mediante il quale un soggetto, anche parte collaboratrice, svolge in favore di una FSN, di una DSA o di un'Associazione ad esse affiliata e riconosciuta, anche parte committente, un'attività sportiva personale senza vincolo di subordinazione.
2. L'attività, di cui al comma 1, è svolta dalla parte collaboratrice con autonomia nell'organizzazione dei tempi e delle modalità di svolgimento, nel rispetto delle esigenze funzionali dell'attività sportiva svolta dalla parte committente. A tale attività non si applica la disciplina prevista dall'articolo 29 della Legge 9 dicembre 2022 n.164.

Art. 4*(Soggetti rientranti nel contratto di collaborazione in ambito sportivo)*

1. Possono essere prestatori d'opera, ai sensi del presente decreto delegato, le persone fisiche che svolgono attività:
 - a) sportive in qualità di atleta;
 - b) tecnico-sportive quali allenatore, istruttore, tecnico, preparatore;
 - c) di coordinamento e gestione tecnico-sportiva;
 - d) di formazione e didattica sportiva;
 - e) amministrative e di supporto alle attività sportive non rientranti in professioni per cui è obbligatoria l'iscrizione ad un Albo o ad un Ordine professionale.
2. Tramite apposito Regolamento del Congresso di Stato possono essere individuate, in relazione alle esigenze del sistema sportivo, ulteriori figure che rientrano nella disciplina del presente decreto delegato.

Art. 5*(Durata del contratto)*

1. Il contratto di collaborazione in ambito sportivo è stipulato per la durata massima di cinque anni, con possibilità di rinnovo.
2. È fatta salva la possibilità, per entrambe le parti, di recedere unilateralmente dal contratto di collaborazione in qualsiasi momento, con un preavviso scritto minimo di giorni trenta, senza ulteriori oneri, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 6*(Forma e contenuto del contratto)*

1. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) i dati identificativi della parte committente e della parte collaboratrice;
 - b) la durata del contratto;
 - c) la descrizione dell'attività svolta dalla parte collaboratrice;
 - d) il compenso pattuito, le modalità e i termini di pagamento del medesimo;
 - e) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, ai sensi del comma 2.
2. La copertura assicurativa relativa all'attività oggetto del contratto svolta da parte collaboratrice è a carico del committente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 della Legge 30 settembre 2015 n.149, fatta salva la possibilità di rivalsa di quest'ultimo nei confronti di parte collaboratrice per atti o fatti commessi con dolo o colpa grave.

Art. 7*(Disposizioni procedurali e valutazione di conformità)*

1. Il contratto di collaborazione in ambito sportivo deve essere depositato, dalla FSN, DSA o Associazione Sportiva Affiliata presso il CONS che entro quindici giorni dalla data di deposito emette valutazione di conformità o non conformità in ordine alla natura della prestazione lavorativa, che non deve porsi in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni inerenti ordine pubblico e il buon costume.
2. In caso di non conformità il CONS può richiedere alle parti le modifiche necessarie al fine di addivenire alla conformità; in assenza del necessario adeguamento la prestazione non può essere avviata.
3. Entro dieci giorni dalla dichiarazione di conformità emessa dal CONS, il contratto deve essere registrato, dalla parte collaboratrice, presso l'UO Ufficio del Registro e Conservatoria. In assenza di registrazione, la prestazione non può essere avviata.
4. Il contratto è soggetto ad un'imposta di bollo pari ad euro 15,00 (quindici/00). Al contratto non si applica l'imposta di registro.

Art. 8*(Tutela sanitaria)*

1. La parte collaboratrice, in caso di mancata copertura sanitaria in territorio sammarinese ai sensi della Legge n.42/1955 e successive modifiche, deve stipulare apposita polizza assicurativa sanitaria.

Art. 9*(Disciplina previdenziale)*

1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata e sono assimilati, solo relativamente al trattamento pensionistico e al relativo inquadramento presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale, alla categoria prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della Legge 5 ottobre 2011 n.158 e successive modifiche. L'iscrizione è obbligatoria solo qualora l'ammontare complessivo dei compensi annui, anche a titolo di rimborso spese, derivanti dai contratti di collaborazione in ambito sportivo di cui al presente decreto delegato, superi l'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
2. Per i Titolari di Rapporti di collaborazione in ambito sportivo è previsto il riparto del contributo nella misura di un mezzo a carico dell'iscritto e di un mezzo a carico del committente. La sola quota a carico dell'iscritto è deducibile dal proprio reddito.
3. I soggetti che stipulano un contratto di collaborazione in ambito sportivo e che risultino già titolari di un'ulteriore posizione contributiva obbligatoria attiva presso un fondo pensione, ai sensi della normativa vigente, sono esentati dal versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata con riferimento ai compensi derivanti dal contratto di collaborazione sportiva.
4. Il committente e il collaboratore sono tenuti a dichiarare, in sede di deposito del contratto di collaborazione in ambito sportivo presso gli uffici competenti, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 3. L'Istituto per la Sicurezza Sociale può richiedere, in ogni momento, la documentazione idonea ad attestare il versamento dei contributi previdenziali ad altro fondo pensione ovvero il rispetto della soglia di cui al comma 1, ai fini della corretta applicazione delle esenzioni.

Art. 10

(Modalità di corresponsione dei compensi)

1. Il 15 per cento dei compensi o rimborsi spese percepiti per le collaborazioni in ambito sportivo di cui al presente decreto delegato sono corrisposti mediante accredito su SMAC Cart.

Art. 11

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Art. 12

(Norme finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato hanno effetto a decorrere dal 15 aprile 2026.
2. Ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto delegato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. Il deposito presso il CONS deve avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato senza che ciò comporti una sospensione della prestazione. In caso di non conformità il CONS richiede comunque alle parti le modifiche necessarie al fine di addivenire alla conformità.
3. I contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto delegato sono da considerarsi in vigore fino alla naturale scadenza dei medesimi. L'eventuale rinnovo deve avvenire secondo quanto previsto dal presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 marzo 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Andrea Belluzzi

